

EUROSTUDIO

L'avvenire di tuo figlio
HA BISOGNO DI CERTEZZE

Condizioni Generali, Speciali e Particolari
Nota Informativa

SOS

Premessa

Il contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato dalle seguenti norme:

- Condizioni **Generali** di polizza.
- Condizioni **Speciali** relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita.
- Condizioni **Particolari** espressamente richieste dalle parti contraenti e/o relative alle assicurazioni complementari richieste.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Per una più facile e corretta interpretazione delle norme si danno le definizioni di alcuni termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione

- **Società:** l'Impresa assicuratrice (Eurovita).
- **Contraente:** chi stipula il contratto con la Società.
- **Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiari:** coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- **Premio:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- **Riserva matematica:** l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

SEZIONE A

Condizioni Generali di Polizza

Art. 1 - Obblighi della Società

La presente assicurazione viene assunta dalla Società in base alle dichiarazioni rese e firmate dall'Assicurato e dal Contraente nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, costituenti parti essenziali e inscindibili del contratto. Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società, quando esista malafede o colpa grave ha diritto: di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. Quando non esiste malafede o colpa grave, la Società ha diritto: di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o tacita in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, ovvero dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha rilasciato al Contraente la polizza e gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. L'assicurazione non potrà comunque entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato - salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza.

In questi casi, la Società pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso, ovvero in caso di suicidio, il valore di riduzione, se questo è maturato per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio, nelle assicurazioni a premio annuo, è calcolato per annualità intere anticipate. Le rate di premio devono essere pagate, alle scadenze pattuite, contro ricevuta rilasciata dalla Società. Il pagamento deve essere effettuato presso il domicilio della Società o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in rate, è dovuto per intero.

Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione o riduzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. I premi pagati restano acquisiti alla Società. Se però risultano corrisposte almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per un valore ridotto determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali di assicurazione.

Alle assicurazioni temporanee per il caso di morte non compete alcun valore di riduzione, salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalle Condizioni Speciali.

In nessun caso il Contraente può opporre, a giustificazione del mancato pagamento del premio, il mancato invio, da parte della Società, di avvisi di scadenza, né di aver provveduto, in altre occasioni, all'incasso del premio presso il proprio domicilio.

Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione del contratto

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate dagli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento della somma dovuta.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Art. 8 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. Dopo la morte del Contraente, il beneficio della polizza non potrà, in nessun caso, essere modificato. La designazione dei beneficiari non può inoltre essere revocata o modificata quando:

- il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non può essere revocata, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo della polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte alla Società, da parte del Contraente, con dichiarazione scritta, o con testamento.

Art. 9 - Riscatto

Il Contraente, quando abbia corrisposto almeno tre intere annualità di premio, può, con richiesta scritta, ottenere la risoluzione anticipata del contratto ed il pagamento del relativo valore di riscatto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta. Il valore di riscatto è determinabile in base ai criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee per il caso di morte e le assicurazioni per il solo caso di sopravvivenza dell'Assicurato (quando non prevedano - rispettivamente: in caso di sopravvivenza o in caso di morte dell'Assicurato - la restituzione dei premi versati) non hanno diritto al riscatto.

Art. 10 - Prestiti

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto.

La Società indicherà, nell'atto di concessione del prestito, condizioni e tasso di interesse.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo della polizza

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 12 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati alla Società:

- il certificato di morte;
- la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- l'ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 13 - Imposte di assicurazione

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

SEZIONE A1

Diritto di Recesso del Contraente

Decreto legislativo del 17.05.1995 n. 174

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione, alla **Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, n. 167 - 00187 Roma**, con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- il Contraente abbia sottoscritto la proposta con contestuale versamento del premio a fronte della garanzia assicurativa;
- la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società o da un suo incaricato;

ovvero

– Il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente, il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'imposta, delle eventuali spese per visita medica sostenuta e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. dichiara di rinunciare al diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.

SEZIONE F

CLAUSOLA ESCLUSIONE PRESTITI

(Operante solo se richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali)

Premesso che la concessione di prestiti è subordinata alla maturazione del diritto al riscatto, si precisa che, a parziale deroga di quanto indicato nell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e su esplicita richiesta del Contraente nei primi cinque anni a decorrere dalla stipulazione del contratto, non è consentita la concessione di prestiti.

Osservazioni

Questa clausola è indispensabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la detrazione d'imposta riconosciuta sui premi di assicurazione vita in base a quanto previsto dall'Art. 10 del Testo unico delle Imposte sul Reddito approvato con D.P.R. 22-12-1986 n° 917 e successive modifiche. Altra condizione necessaria è che la durata della polizza sia di almeno cinque anni.

SEZIONE H

Tariffa 1 EU / 0 RIV

Assicurazione in caso di morte

a Vita Intera a capitale rivalutabile annualmente ed a premio unico

(Le prestazioni, le condizioni speciali di assicurazione e la clausola di rivalutazione, di seguito descritte, sono operanti qualora la tariffa sia richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali).

PRESTAZIONI

La S.p.A. Eurovita Italcasse Assicurazioni, alle condizioni generali, speciali e particolari che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari il Capitale assicurato iniziale, rivalutato annualmente secondo le condizioni speciali e la clausola di rivalutazione, subito dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

Il capitale assicurato iniziale è indicato nel prospetto degli elementi contrattuali, che forma a tutti gli effetti parte integrante del contratto.

Il Contraente corrisponderà al perfezionamento della polizza in unica soluzione, assieme ad accessori ed imposte, il premio unico esposto nel predetto prospetto.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rivalutazione Annuale del Capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".

Art. 2 - Prestazioni

Il capitale assicurato, rivalutato fino alla data del decesso, è pagabile al Beneficiario designato subito dopo la morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca essa avvenga.

Art. 3 - Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso un anno dalla data della sua stipulazione.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte della prestazione assicurata: in tal caso il residuo capitale, garantito per il caso di morte, verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente art. 1.

Art. 4 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi in qualsiasi epoca, il corrispondente valore di riscatto, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

a) da una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;

oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della "Clausola di Rivalutazione" e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV", alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).

a) Misura della Rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione stabilita dalla Società, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

Viene, comunque, garantita la misura annua minima di rivalutazione del 4%.

b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successivo al 31 dicembre dell'esercizio considerato, la Società rivaluterà il capitale assicurato come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica. Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione, fissata a norma del punto A.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente(*).

Il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato, risultante dalla predetta rivalutazione.

(*) La Società invierà una comunicazione scritta contenente le prestazioni rivalutate ad ogni ricorrenza annuale.

SEZIONE H 1

Tariffa 1 EU / 0 RIV

Assicurazione in caso di morte a Vita Intera a capitale rivalutabile annualmente ed a premio unico ricorrente.

(Le prestazioni, le condizioni speciali di assicurazione e la clausola di rivalutazione, di seguito riportate, sono operanti qualora la tariffa sia richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali).

PRESTAZIONI

La S.p.A. Eurovita Italcasse Assicurazioni, alle condizioni generali, speciali e particolari che seguono, si obbliga a pagare al Beneficiario il risultato di un piano previdenziale integrato formato da una serie di capitali acquisiti con il versamento di altrettanti premi unici ricorrenti.

Il capitale complessivamente garantito viene rivalutato secondo le condizioni speciali e la clausola di rivalutazione, ed è pagato subito dopo il decesso dell'Assicurato in qualunque epoca avvenga.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Capitale assicurato

Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali acquisiti con i premi versati nella tariffa di assicurazione a Vita Intera a capitale rivalutabile ed a premi unici ricorrenti. Il capitale assicurato è pagabile al decesso dell'Assicurato in qualunque epoca esso si verifichi.

Il capitale acquisito con ciascun premio annuo versato è pari al premio stesso diminuito dell'imposta di assicurazione, dei diritti, di eventuale addizionale di frazionamento e delle spese.

Il capitale complessivamente garantito al decesso dell'Assicurato sarà pari al cumulo dei capitali assicurati in base alle intere annualità di premio versate ed alle rivalutazioni riconosciute, oltre alle eventuali frazioni dell'ultimo premio annuo già versate.

Il capitale assicurato si rivaluta come previsto al successivo Art. 4.

Art. 2 - Durata del contratto

E' estesa all'intera vita dell'Assicurato.

Art. 3 - Premi

I premi sono dovuti anticipatamente dal Contraente alla decorrenza del contratto e ad ogni anniversario di tale data, ma non oltre l'anno assicurativo in corso al momento della morte dell'Assicurato. Dopo aver pagato l'intera prima annualità il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto, per la residua vita contrattuale, alle prestazioni assicurate con i premi versati ed alla relativa rivalutazione; ha inoltre facoltà di riprendere il pagamento da una qualsiasi successiva ricorrenza annuale del premio.

Il Contraente ha inoltre facoltà di modificare a ciascuna ricorrenza annua del contratto e per la vita residua del contratto, l'importo del premio pattuito. L'ammontare del premio lordo annuo non potrà mai essere inferiore a 1.000.000 di lire.

Le annualità di premio possono essere frazionate in rate sub-annuali, applicando l'addizionale di frazionamento in vigore.

E' facoltà del Contraente, in qualsiasi momento della vita contrattuale versare importi aggiuntivi (cosiddetti straordinari) sul presente contratto. Essi andranno ad aumentare automaticamente il capitale assicurato fino a quel momento.

Art. 4 - Rivalutazione del Capitale Assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale complessivamente assicurato in base ai premi versati - comprensivo delle eventuali precedenti rivalutazioni - sarà rivalutato con le modalità e nella misura indicata nella clausola di rivalutazione. In particolare la rivalutazione riguarderà:

- un intero anno, sul capitale acquisito all'anniversario precedente e sull'annualità di premio versata a tale anniversario;
- proporzionalmente alla frazione di anno successiva al versamento per gli importi aggiuntivi (straordinari).

Si precisa che, in caso di liquidazione del capitale in epoca diversa dall'anniversario della data di decorrenza del

contratto, verrà computata anche la rivalutazione per la frazione d'anno trascorsa, calcolata pro-rata temporis con riferimento all'ultima misura di rivalutazione riconosciuta a norma della clausola di rivalutazione.

Art. 5 - Sospensione del Pagamento dei Premi Ricorrenti

In caso di mancato pagamento di una annualità di premio successiva alla prima o di una sua rata, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il capitale complessivamente assicurato in base alle annualità interamente versate, maggiorato - se non corrisposta interamente l'ultima annualità di premio scaduta - di una quota del capitale assicurabile con detta annualità, proporzionale alle rate che risultano per essa versate. Il predetto capitale sarà rivalutato, ad ogni successivo anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura e con le modalità previste dalla clausola di rivalutazione.

Art. 6 - Riscatto

Totale:

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali, su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e purché sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio.

Il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente assicurato alla data di richiesta del riscatto, in base alle annualità di premio pagate ed alle eventuali rate corrisposte per l'annualità di premio frazionata, applicando la rivalutazione secondo le modalità indicate al precedente Art. 4 sino alla data di richiesta scritta del riscatto.

Parziale:

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale complessivamente assicurato in base ai premi versati. In tal caso il residuo capitale, garantito per il caso di morte, verrà annualmente rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella clausola di rivalutazione. Eventuali rate di premio annuo non ancora scadute al momento del riscatto parziale non verranno più quietanzate.

Art. 7 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi in qualsiasi epoca, anziché riscuotere il valore di riscatto, lo stesso potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;

oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto a) della 'Clausola di Rivalutazione' e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Art. 8 - Estratto Conto

Ad ogni ricorrenza annuale, la Società provvederà ad emettere apposito prospetto con indicati la data del versamento, il relativo importo e le prestazioni rivalutate al netto di eventuali riscatti parziali.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinta con la sigla "RIV", alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).

a) Misura della Rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione stabilita dalla Società, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

Viene, comunque, garantita la misura annua minima di rivalutazione del 4%.

b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successivo al 31 dicembre dell'esercizio considerato, la Società rivaluterà il capitale assicurato come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica. Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione, fissata a norma del punto A.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente^(*).

Il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato, risultante dalla predetta rivalutazione.

(*) La Società invierà una comunicazione scritta contenente le prestazioni rivalutate ad ogni ricorrenza annuale.

SEZIONE I

FONDO PRIMARIV: REGOLAMENTO

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV" alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura indicate nelle clausole di rivalutazione relative ad ogni tariffa.

A tal fine la Società gestirà separatamente in conformità a quanto previsto dal regolamento che segue, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Regolamento

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome PRIMARIV, ed indicata nel seguito con la sigla "RIV".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "RIV".

La gestione della "RIV" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della "RIV" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31 Marzo 1975 n° 136 la quale attesta la rispondenza della "RIV" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV", il rendimento annuo della "RIV", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della "RIV" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV" stessa. Per risultato finanziario della "RIV" si devono intendere i proventi finanziari dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispon-

denti attività nella "RIV" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "RIV" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "RIV" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nella Clausola di Rivalutazione specifica di ogni tariffa.

SEZIONE Z

PAGAMENTO DEL PREMIO

Salvo il caso in cui il pagamento del premio avvenga con rimessa diretta alla Società, a deroga di quanto contemplato all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in luogo della ricevuta rilasciata dalla Società farà fede, ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, la documentazione contabile rilasciata dal competente Istituto di Credito. Resta comunque convenuto che il presente contratto si intende perfezionato e pienamente operativo, alla condizione inderogabile dell'immediata disponibilità dei fondi a copertura della prima rata del premio.

NOTA INFORMATIVA

per l'assicurazione **VITA INTERA RIVALUTABILE**
a Premio Unico Ricorrente o a Premio Unico (EURORA)

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'**UNIONE EUROPEA** per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il **Decreto Legislativo 17/03/1995 n° 174**.

1. Informazioni Relative alla Società

La Società è denominata **EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.**, ha sede legale e Direzione Generale in Via Sicilia, n° 167 - 00187 - ROMA (ITALIA).

2. Informazioni relative al contratto

a) Definizione delle garanzie e delle opzioni:

Il contratto qui descritto è denominato **EURORA** (Vita Intera Rivalutabile a premio unico ricorrente o a premio unico).

La garanzia consiste nell'impegno della Società a pagare il capitale assicurato al decesso dell'Assicurato in qualunque epoca esso si verifichi.

L'Assicurazione oggetto della presente Nota Informativa non richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica.

Con la sottoscrizione del presente contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio o di una sua rata; il suo importo iniziale è indicato nella **Tab. B del Progetto Esemplificativo**;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto della assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 4%.

In calce alla **Tab. B del Progetto Esemplificativo** è riportato il valore minimo del capitale che sarà liquidabile in caso di vita alla scadenza:

- la possibilità di scegliere, al riscatto del contratto, in luogo del capitale, una rendita vitalizia (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso del vitaliziato.

b) durata del contratto:

È estesa all'intera vita dell'Assicurato.

c) Modalità e durata di versamento dei premi:

– Premio Unico Ricorrente:

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto sono dovuti una serie di premi unici ricorrenti, versati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio può essere corrisposto anche in rate sub-annuali. In tal caso si ha una maggiorazione di costo pari a:

- Semestrale 3%
- Quadrimestrale 4,10%
- Trimestrale 4,80%
- Mensile 5,60%

– Premio Unico

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato è dovuto un solo premio unico anticipato.

I premi possono essere pagati unicamente tramite Bonifico Bancario o R.I.D.

d) Informazioni sui premi:

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Il premio dovuto per la tariffa a premi ricorrenti può essere modificato dal Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto. L'ammontare minimo del premio annuo lordo non può essere inferiore a L. 1.000.000.

e) Definizione del caricamento e possibilità di riduzione dello stesso:

Il caricamento è quella parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

Sono previste delle riduzioni del caricamento in base all'entità del versamento effettuato, con conseguente aumento della quota di premio destinata ad investimento nel Fondo PRIMARIV.

Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio.

A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta l'indicazione del caricamento.

f) Modalità di calcolo e di assegnazione della Rivalutazione:

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata PRIMARIV, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui al D.P.R. n° 136/1975 per attestarne la correttezza. Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili - sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - per una aliquota di retrocessione non inferiore all'80%. Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

g) Modalità di scioglimento del contratto:

- Per i Contratti a Premio Unico Ricorrente:

è facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi dopo aver pagato almeno una intera annualità, mantenendo:

- 1) il diritto alle prestazioni maturate ed alla rivalutazione delle stesse;
- 2) il diritto a riprendere i pagamenti da una successiva ricorrenza annuale;
- 3) il diritto a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali (facendone richiesta scritta): in tal caso il contratto si estingue definitivamente;

- Per i contratti a Premio Unico:

l'unica modalità di scioglimento è il riscatto in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali (facendone richiesta scritta).

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta (previa consegna dell'originale di polizza, di eventuali appendici e dell'eventuale documentazione ai fini fiscali).

h) Indicazione dei valori di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie:

nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto determinati, in casi di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

i) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta:

il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta da parte della Società.

In difetto del giorno in cui:

- il Contraente ha sottoscritto la proposta e versato il premio;
- il Contraente ha sottoscritto la polizza;
- il Contraente ha ricevuto la polizza firmata dalla Società.

Il recesso dev'essere esercitato mediante *lettera raccomandata* inviata ad **EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Sicilia, n° 167 - 00187 ROMA.**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito dell'imposta e della parte relativa al rischio per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle spese se indicate nella proposta stessa.

l) Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile:

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi (escluso per Contraenti persone giuridiche)

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva: l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

m) Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio TECNICO VITA) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna, n° 39, 00193 ROMA, quale organo a ciò preposto.

n) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

o) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3. Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1).

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui al precedente punto 2) lettere a), b), c), d), f), g), h), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale della Società, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.



EUROVITA

ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Sicilia, 167 - 00187 Roma



Impresa autorizzata ad assicurare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991, n. 205).